



rilevato che il provvedimento monitorio venne richiesto e ottenuto da  
, a favore della quale risulta iscritta l'ipoteca giudiziale, e che può ritenersi fatto  
notorio la fusione di tale istituto di credito con , con trasformazione nella  
società per azioni ;

ritenuta la necessità dell'evocazione nel presente giudizio della parte originaria del  
procedimento monitorio, tenuto conto del litisconsorzio necessario *ex lege* previsto dall'art. 111 c. 3  
c.p.c. (si vedano Cass., sez. III civ., ord. 20.2.2023, n. 5287; Cass., sez. I civ., 15.6.2018, n. 1535);

**P.Q.M.**

-ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , entro il termine  
perentorio del 2.10.2023;

-fissa l'udienza del 16.1.2024 ore 12.45 per consentire la citazione di ;

-manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione alle parti.

Udine, 7.9.2023.

Il Giudice  
dott.ssa Annalisa Barzani